



ORIGINALE

Ufficio: SEGRETERIA

DECRETO N.2 R.G. DEL 03-01-2023

Oggetto: Proroga nomina sostituto della posizione organizzativa dell'Area Tecnica-vigilanza, limitatamente ai servizi Urbanistica/Edilizia/Vigilanza

IL VICE-SINDACO

VISTO il decreto del Vice-Sindaco n. 19 del 30.09.2022 con il quale venne nominato il Sindaco Giuseppe Tasso posizione organizzativa dell'Area Tecnica-Vigilanza, limitatamente ai servizi Urbanistica/Edilizia/Vigilanza, sino al 31.12.2022;

DATO ATTO

- che l'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 disponeva originariamente che gli Enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art.3, commi 2,3, e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, e all'art.107 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale; il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;
- che, peraltro, l'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 ha modificato l'art.53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000 estendendo ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ed eliminando la disposizione in base alla quale deve essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti;

RITENUTO necessario, per i casi di assenza e/o vacanza o di impedimento del responsabile dell'Area Tecnico-Vigilanza, al fine di garantire il regolare ordinario funzionamento dell'Area Tecnica/Vigilanza, relativa ai servizi Urbanistica/Edilizia/Vigilanza ed evitare un grave pregiudizio all'attività dell'Ente ed ai servizi resi ai cittadini, attribuire la responsabilità dell'Area Tecnico-Vigilanza;

CONSIDERATO che si rende necessario attribuire la temporanea responsabilità dei servizi dell'Area Tecnico-Vigilanza, nelle more del processo di riorganizzazione degli uffici che questa Amministrazione intende avviare, al fine di ottimizzare la funzionalità degli uffici e garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi ai cittadini;

DATO inoltre atto che il Comune di Fratta Polesine non ha ad oggi un Segretario Comunale titolare, bensì un Segretario Comunale incaricato della reggenza con periodici provvedimenti della Prefettura di Venezia;

RITENUTO pertanto, ai sensi delle norme di legge, al fine di garantire il funzionamento dell'Ente, di adottare, per le ragioni esposte, la misura organizzativa prevista dall'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, prevedendo il conferimento ad un componente della Giunta comunale della responsabilità temporanea dell'Area Tecnico-Vigilanza limitatamente ai seguenti servizi e funzioni:

- EDILIZIA PRIVATA
- ALLOGGI POPOLARI (ERP)
- URBANISTICA
- CIMITERO/POLIZIA MORTUARIA
- VIGILANZA E P.S.
- SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
- PROTEZIONE CIVILE

DATO ATTO che l'ANAC, con la risposta FAQ 7.14, ha affermato che non si pone alcun problema di coordinamento tra l'art. 53, co. 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e il d.lgs. n. 39 del 2013, atteso che quest'ultimo trova applicazione con esclusivo riferimento alle cariche rivestite in comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o alle forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione.

CONSIDERATO CHE, in base alla deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.02.2019, alla luce del quadro normativo ed organizzativo sopra descritto,

- è stata adottata, per le ragioni esposte, la misura regolamentare ed organizzativa prevista dall'art.29 comma 4 della legge 28.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23.12.2000, prevedendo il conferimento ad un componente della Giunta comunale della responsabilità di area nei periodi di assenza dei titolari delle posizioni organizzative ed evitare un grave pregiudizio all'attività dell'Ente ed ai servizi resi ai cittadini;
- che il Vice-Sindaco, per le motivazioni in premessa indicate, in via temporanea ed eccezionale potrà conferire al Sindaco, la Responsabilità delle aree, ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge 448/2001;

- che nessun compenso e/o indennità aggiuntiva saranno corrisposti per lo svolgimento dell'incarico;
- che il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio;

RITENUTO di prorogare la nomina di posizione organizzativa in oggetto sino al **31.01.2023**, nelle more del processo di riorganizzazione degli uffici che questa Amministrazione intende avviare, al fine di ottimizzare la funzionalità degli uffici e garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi ai cittadini;

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 dell'08.04.2013;

DATO ATTO che non sussistono le cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del dlgs. 39 del 8/4/2013.

DECRETA

Di prorogare la nomina di posizione organizzativa- Responsabile dell' Area Tecnica-Vigilanza, dalla data del presente decreto al **31.01.2023**, nelle more del processo di riorganizzazione degli uffici che questa Amministrazione intende avviare, al fine di ottimizzare la funzionalità degli uffici e garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi ai cittadini, **limitatamente ai seguenti servizi e funzioni:**

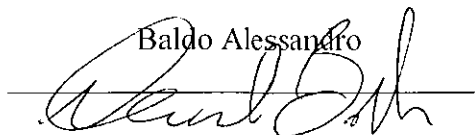
- EDILIZIA PRIVATA
- ALLOGGI POPOLARI (ERP)
- URBANISTICA
- CIMITERO/POLIZIA MORTUARIA
- VIGILANZA E P.S.
- SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
- PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco Tasso Giuseppe

Al predetto responsabile di servizio – posizione organizzativa sono attribuiti, relativamente all'area di appartenenza, tutte le funzioni di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (funzioni dirigenziali) ed i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Di dare atto che in relazione ai servizi assegnati, il responsabile sopra nominato è anche responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/1990.

IL VICESINDACO

Baldo Alessandro




Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Servizi Amministrativi



OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 39 dell'8 aprile 2013.

Io sottoscritto Tasso Giuseppe, visto l'incarico conferitomi dal Vice-Sindaco riferito alla responsabilità della posizione organizzativa dell'area tecnica/vigilanza **limitatamente ai seguenti servizi e funzioni:**

- EDILIZIA PRIVATA
- ALLOGGI POPOLARI (ERP)
- URBANISTICA
- CIMITERO/POLIZIA MORTUARIA
- VIGILANZA E P.S.
- SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI
- PROTEZIONE CIVILE

dichiaro di non trovarmi in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs. N. 39/2013.

Lì, 03.01.2023

